

Gli indicatori di bilancio per l'istruttoria bancaria e gli indici della crisi

Webinar per amministratori d'azienda ed emergenza Covid-19

Le informazione per le banche e i terzi dai documenti di bilancio

Cosa chiede la banca per l'istruttoria di finanziamento :

- Ultimo bilancio approvato
- Indebitamento complessivo
- Piano industriale/budget con previsione dei flussi di cassa
- Analisi di bilancio gestionale con un analisi storica e prospettica
- Le perizie sugli immobili ipotecati a garanzia di linee di credito (per garanzia aggiuntive)
- Ulteriori garanzie personali o dei soci della società (titoli a deposito, assicurazione sulla vita ..) bene immobili etc

Differimento dei termini del codice della crisi

Con la modifica dell'art. 389, comma 1, Dlgs 14/2019 è disposto il differimento dal 15.08.2020 all'01.09.2021 dell'entrata in vigore del “Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza”.

La proroga **NON riguarda** le disposizioni relative:

- ▶ agli assetti organizzativi dell'impresa di cui art. 375;
- ▶ alla responsabilità degli amministratori di cui all'art.378;
- ▶ alla nomina dell'organo di controllo di cui all'art. 379.

La norma si limita a prevedere gli indicatori e gli indici della crisi (articolo 13) e, per le società soggette a controllo, a prevedere che revisori e sindaci verifichino che l'organo amministrativo valuti costantemente se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione (articolo 14).

Le informazione per le banche e i terzi dai documenti di bilancio

Dove si ricavano queste informazioni ?

L'articolo 2428, comma 1 del codice civile, stabilisce che il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori che:

1. deve contenere un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente (i) della situazione della società e (ii) dell'andamento e del risultato della gestione;
2. deve descrivere i principali rischi e incertezze cui la società è esposta;
3. deve riportare indici di risultato (finanziari e non);
4. deve riportare informazioni sul personale e circa l'impatto ambientale della attività.

Tale analisi dovrà essere coerente con l'entità e la complessità degli affari della società.

Gli indici per l'analisi gestionale

INDICI DI REDDITIVITA'			31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
			R.O.I. (ritorno sull'attivo investito)	$\frac{\text{ut. operativo}}{\text{tot. attivo}}$	20,6%
R.O.S. (ritorno sulle vendite)	$\frac{\text{ut. operativo}}{\text{ricavi lordi}}$	34,9%	20,4%	38,1%	
ROTAZIONE CAPITALE INVESTITO	$\frac{\text{ricavi lordi}}{\text{tot. attivo}}$	0,6	0,5	1,0	
R.O.E. (ritorno sul capitale)	$\frac{\text{utile netto}}{\text{capitale proprio}}$	18,7%	10,9%	20,7%	

INDICI FINANZIARI			31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
			LIQUIDITA' (ottimale 1)	$\frac{\text{cred. a breve}}{\text{deb. a breve}}$	6,66
DISPONIBILITA' (ottimale 1.5)	$\frac{\text{capit. circol.}}{\text{deb. a breve}}$	6,66	8,02	5,34	
INDIPENDENZA FINANZIARIA (ottimale 30%)	$\frac{\text{capit. proprio}}{\text{tot. attivo}}$	83,7%	85,8%	78,6%	

INDICI MONETARI DI ROTAZIONE			31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
			TURNOVER MAGAZZINO	$\frac{\text{Costo del vend.}}{\text{Rimanenze}}$	nr
GIACENZA MEDIA MAGAZZINO (in giorni)	$\frac{\text{Rimanenze} \times 365}{\text{Costo del vend.}}$	nr	nr	nr	
DILAZIONE MEDIA CLIENTI (in giorni)	$\frac{\text{Clienti} \times 365}{\text{Ricavi} \times 1,22}$	109,5	112,3	170,2	
DILAZIONE MEDIA FORNITORI (in giorni)	$\frac{\text{Fornitori} \times 365}{\text{Sp. correnti} \times 1,22}$	39,5	37,6	292,7	

Quali sono le informazioni da monitorare ?

In un'azienda sana monitoraggi trimestrali possono risultare adeguati, in **una azienda in tensione finanziaria** potrebbe essere necessario un monitoraggio mensile o settimanale. In generale la periodicità annuale sembrerebbe insufficiente.

Le società di capitali dovrebbero quindi monitorare i seguenti elementi:

1. **i dati economici;**
2. **la posizione finanziaria netta;**
3. **l'equilibrio finanziario storico;**
4. **l'equilibrio finanziario prospettico;**
5. **gli indici e gli indicatori (ex art. 13 e 14 del Dlgs 14/2019) adatti a far emergere tempestivamente gli eventuali squilibri di carattere reddituale patrimoniale o finanziario e che devono essere anche verificati dagli organi di controllo e dai revisori ai fini della segnalazione dell'allerta.**

Quali sono le informazioni da monitorare ?

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE - Importi in €/000	Consuntivo			Piano Previsionale		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ricavi per servizi e prestazioni	612	574	1.053	1.000	1.000	1.000
Ricavi da prestazioni di servizi mondo agricolo						
Altri ricavi						
Totale Ricavi Netto	612	574	1.053	1.000	1.000	1.000
Costi per materie			13	12	14	14
Variazione materi prime	0	0	0	0	0	0
Costi per servizi	221	242	265	260	270	280
Costi per il personale	151	174	287	300	302	303
Perite su crediti	0	0	0	0	0	0
Altri costi di gestione	19	33	16	30	40	50
Totale costi operativi	391	449	581	602	626	647
Risultato OPERATIVO - EBITDA	221	125	472	398	374	353
Ammortamenti	7	8	7	27	46	56
Accantonamenti per rischi	0	0	64	64	30	30
Svalutazioni						
EBIT	214	117	402	307	298	267
EBIT %	35,0%	20,4%	38,1%	30,7%	29,8%	26,7%
Gestione Finanziaria	3	5	6	4	1	1
Gestione Extracaratteristica		1	-25	14	27	27
RISULTATO ECONOMICO ANTE IMPOSTE	217	123	383	325	326	295
Imposte	54	16	127	86	86	78
RISULTATO ECONOMICO NETTO	163,0	107,0	255,2	238,6	239,8	217,1
RISULTATO ECONOMICO NETTO %	26,6%	18,6%	24,2%	23,9%	24,0%	21,7%

Quali sono le informazioni da monitorare ?

A livello economico è significativo l'EBITDA (risultato monetario della gestione caratteristica dell'impresa - al netto di accantonamenti e ammortamenti) che rappresenta il «quasi» flusso di cassa prodotto dalla società. Un risultato negativo esprime una situazione di tensione finanziaria.

Per avere il cash flow dell'azienda devono essere considerate anche le variazioni dell'attivo commerciale netto (clienti, magazzino, fornitori).

A livello patrimoniale, invece, sono elementi da considerare per la valutazione della posizione finanziaria aziendale (da valutare il loro andamento nel tempo):

debiti	N1	N2	N3
<u>le posizioni bancarie a breve e m/l termine;</u>			
<u>i debiti contributivi/erariali a breve e m/l termine;</u>			
<u>i debiti verso fornitori;</u>			
<u>i debiti verso dipendenti.</u>			

Il mantenimento (o miglioramento) delle posizioni debitorie, in costanza di Ebtida rappresenta indirettamente l'ottenimento o il mantenimento di un equilibrio finanziario.

Quali sono le informazioni da monitorare ?

Il rapporto PFN/EBITDA dovrebbe esprimere in quanti anni l'azienda sarebbe in grado di ripagare i debiti finanziari se utilizzasse la totalità dei suoi flussi operativi "potenziali" (espressi dall'EBITDA) per tale finalità.

L'indice è molto utilizzato dalla comunità finanziaria, dai professionisti e dalle banche come indicatore in grado di svelare l'appetibilità di una impresa.

- ▶ PFN = Posizione Finanziaria Netta, ovvero somma algebrica di Debiti Finanziari al netto della Liquidità.
- ▶ EBITDA = Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Ammortization. Corrisponde al MOL (Margine Operativo Lordo). Indica il Margine operativo derivante dalla Gestione
Caratteristica di una azienda ovvero: Ricavi al netto di Consumi, Costi Fissi e Variabili, Costi Generali ed Amministrativi.

Maggiore è il rapporto, minore è la capacità dell'impresa di ripagare il debito contratto verso il sistema.

Minore è il rapporto, maggiore è la capacità delle imprese di produrre ricchezza e quindi risorse finanziarie a sufficienza per onorare i propri impegni.

POSIZIONE FINANZIARIA
disponibilità liquide
(+) crediti finanziari a breve
(-) debiti finanziari a breve
PNF a breve termine
(+) crediti finanziari a medio/lungo
(-) debiti finanziari a medio/lungo
PFN finanziaria netta

Come si conteggia il fabbisogno finanziario ?

DETTAGLIO VOCI	Consuntivo		Piano Previsionale		
	2017	2018	2019	2020	2021
CASH FLOW Gestione caratteristica	100.000	120.000	217.382	291.710	286.218
+ ONERI FINANZIARI	5	6	4	1	1
- INVESTIMENTI	-40.393	-265.461	-139.132	-120.000	-170.000
- DINVESTIMENTI (al netto di storno fondi)	0	0	0	0	0
- ALTRE VARIAZIONI PATRIMONIALI (RISERVE)	0	0	0	-150.000	0
TOTALE FLUSSI DI CASSA DELLA GESTIONE OPERATIVA	59.612	- 145.455	78.254	21.711	116.219
Pagamento quote capitale rimborso di mutui	- 50.000	- 50.000	- 50.000	28.571	28571
Pagamento finanziamento	0	0	0	0	0
Variazioni del Prestito Sociale	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	-5	-6	-4	-1	-1
SERVIZIO DEL DEBITO	-50.005	-50.006	-50.004	28.570	28.570
FABBISOGNO FINANZIARIO NETTO	9.607	- 195.461	28.250	50.281	144.790
Nuovi Mutui	0	200.000	0	0	0
SALDO MONETARIO RESIDUO	9.607	4.539	28.250	50.281	144.790
DSCR (Debt Service coverage Ratio)		0,97	1,56	0,76	4,07

Cosa prevede il codice della crisi

Gli indicatori finanziari da quest'anno vanno arricchiti dei risultati delle analisi condotte ai fini del monitoraggio della tempestiva rilevazione dello stato di crisi previsto a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa).

L'articolo **3 del Codice** della crisi d'impresa prevede che l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee e l'imprenditore collettivo un assetto organizzativo adeguato, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi.

Le imprese devono quindi aver predisposto la procedura che è stata oggetto di approvazione da parte del consiglio di amministrazione. Periodicamente poi, devono predisporre un report che riporti le situazioni economiche e patrimoniali e i dati necessari per il monitoraggio dello stato di continuità aziendale.

Gli indici dell'allerta

L'art. 13 del CCI porta all'individuazione di un sistema di indici che individuino uno status di insolvenza reversibile. Se gli indici di cui all'art. 13, co. 1 si applicano indistintamente a tutte le imprese, gli indici di cui al co.2 presentano valori soglia differenti per settori economici. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha definito una serie di indici riconducibili ai seguenti ambiti gestionali:

- ▶ sostenibilità degli oneri finanziari e dell'indebitamento;
- ▶ grado di adeguatezza patrimoniale e composizione del passivo per natura delle fonti;
- ▶ equilibrio finanziario;
- ▶ redditività;
- ▶ sviluppo;
- ▶ indicatori di specifici ritardi nei pagamenti.
- ▶ e continuità aziendale

Gli indici dell'allerta



Gli indici dell'allerta

Dal punto di vista logico il sistema di verifica è gerarchico e l'applicazione degli indici deve avvenire nella sequenza indicata. Il superamento del valore soglia del primo (i) rende ipotizzabile la presenza della crisi. In assenza di superamento del primo (i), si passa alla verifica del secondo (ii), e in presenza di superamento della relativa soglia è ipotizzabile la crisi. In mancanza del dato, si passa al gruppo di indici di cui all'art. 13, co.2.

1. **Patrimonio netto negativo;**
2. **DSCR (Debt Service Coverage Ratio - prospettico a 6 mesi)**
= Cash Flow / Quota rimborso dei debiti previsti nei sei mesi successivi
(ottimale superiore a 1);

qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie (più avanti descritte) per i seguenti cinque indici alternativi (esposti di seguito

1. Patrimonio netto negativo

La prima valutazione avviene riguardo al **patrimonio netto**.

In questo caso il patrimonio netto diventa indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese. La presenza di un patrimonio netto negativo o, per le società di capitali, al di sotto del limite di legge per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate, rappresenta causa di scioglimento della società di capitali (art. 2484, co. 4 cod. civ.), indipendentemente dalla situazione finanziaria, e costituisce un pregiudizio alla continuità aziendale fintantoché le perdite non siano state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il fatto che il patrimonio netto sia divenuto negativo può essere superato da una ricapitalizzazione, ai fini segnaletici è ammessa la prova contraria dell'assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.

Attenzione alla deroga del decreto liquidità : art. 6 DL. 23/2020

3. Gli indici “alternativi”

L'indice di adeguatezza patrimoniale è dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale debiti e corrisponde a quanto indicato dal legislatore all'art. 13, co. 1 CCI.

L'indice di sostenibilità degli oneri finanziari e l'indice di ritorno liquido dell'attivo misurano la “sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare”, ritenuto specificamente significativo dalla suddetta norma.

L'indice di liquidità confronta il passivo esigibile a breve con le attività parimenti realizzabili monetariamente a breve.

L'indice di indebitamento previdenziale e tributario incorpora nel modello gli indicatori della crisi richiamati dall'art. 15 CCI.

Questi 5 indici hanno significato se **contemporaneamente** utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici.

4. Gli indici “alternativi”

Indice di
sostenibilità
degli oneri
finanziari

$$= \frac{\text{Oneri finanziari}}{\text{Ricavi}}$$

Indice di
adeguatezza
patrimoniale

$$= \frac{\text{Patrimonio netto}}{\text{Debiti totali}}$$

Indice di
ritorno liquido
dell'attivo

$$= \frac{\text{Cash Flow}}{\text{Totale attivo}}$$

Indice di
liquidità

$$= \frac{\text{Attivo a breve}}{\text{Passivo a breve}}$$

Indice di
indebitamento
previdenziale e
tributario

$$= \frac{\text{Debiti previd.+trib.}}{\text{Totale attivo}}$$

3. Gli indici “alternativi”

SETTORE	Indice di adeguatezza patrimoniale	Indice di sostenibilità oneri finanziari	Indice di ritorno liquido dell'attivo	Indice di liquidità a breve termine	Indice di indebitamento previd./tributario
	<u>Patrim. Netto</u> Deb. Totali	<u>Oneri Fin.</u> Ricavi	<u>Cash Flow</u> Attivo	<u>Attività a breve</u> Passività a breve	<u>(Deb.prev.+trib.)</u> Attivo
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	9,4 %	2,8 %	0,3 %	92,1 %	5,6 %
(B) Estrazione (C) Manifattura (D) Prod.energia/gas	7,6 %	3,0 %	0,5 %	93,7 %	4,9 %
(E) Forn. acqua reti fognarie rifiuti (D) Trasm. energia/gas	%	2,6 %	1,9 %	84,2 %	6,5 %
(F41) Costruzione di edifici	4,9 %	3,8 %	0,4 %	108,0 %	3,8 %
(F42) Ingegneria civile (F43) Costr. specializzate	5,3 %	2,8 %	1,4 %	101,1 %	5,3 %
(G45) Comm. ingrosso e dett. auto (G46) Comm. Ingrosso (D) Distrib. energia/gas	6,3 %	2,1 %	0,6 %	101,4 %	2,9 %
(G47) Comm. dettaglio (I56) Bar e Ristoranti	4,2 %	1,5 %	1,0 %	89,8 %	7,8 %
(H) Trasporto e magazzinaggio (I55) Hotel	4,1 %	1,5 %	1,4 %	86,0 %	10,8 %
(JMN) Servizi alle imprese	5,2 %	1,8 %	1,7 %	95,4 %	11,9 %
(PQRS) Servizi alle persone	2,3 %	2,7 %	0,5 %	69,8 %	14,6 %

Modifica diritto societario e diritto concorsuale Decreto di Liquidità n. 23/2020

- L'art. 6 dispone che dal 9.4 al 31.12.2020 non sono applicabili le disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale, mirando così ad *“evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa - palesemente abnorme - tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile”*.
- L'art. 8 dispone che ai finanziamenti soci effettuati a favore delle società di capitali nel periodo 9.4-31.12.2020 non sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 2467 c.c. e quindi che rimborso dei finanziamenti dei soci non è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Modifica diritto societario e diritto concorsuale Decreto di Liquidità n. 23/2020

Art. 6: disposizioni non applicabili per il periodo 09.04 / 31.12.2020 :

- ❖ artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, c.c che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- ❖ artt. 2447 e 2482-ter, c.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- ❖ art. 2482-bis, comma 5, c.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- ❖ art. 2482-bis, comma 6, c.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- ❖ art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- ❖ art. 2545-duodecies, c.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

Modifica diritto societario e diritto concorsuale DL Liquidità n. 23/2020

In materia di procedure di risanamento della crisi d'impresa l'art. 9 dispone:

- la **proroga di 6 mesi dei termini di adempimento** dei concordati preventivi/accordi di ristrutturazione omologati scadenti nel periodo 23.02.2020 - 31.12.2021;
- la possibilità nei procedimenti la cui omologa è pendente al 23.02.2020 di **presentare istanza per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano / nuova proposta di concordato / accordo di ristrutturazione;**
- l'**improcedibilità** delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di **fallimento e dello stato di insolvenza**, depositati tra il 09.03.2020 e il 30.06.2020;
- la **sospensione per lo stesso periodo dei termini di scadenza** ricadenti o decorrenti nel periodo 09.03.2020 - 30.04.2020, per i titoli di credito emessi prima dell'entrata in vigore del decreto ed ogni altro atto avente efficacia esecutiva.